

## TRIBUNALE ROMA

24 GENNAIO 1996

PRESIDENTE: BUCCI

ESTENSORE: URBAN

PARTI: FALIVENE

(Avv. Sica, Macario)

MOTTOLA, EDITRICE ROMANA

S.P.A.

RCS EDITORI

(Avv. Franco, Gueli)

SCALFARI, EDITORIALE LA REPUB-

BLICA S.P.A.

(Avv. Ripa di Meana, Marti-  
netti)

**Diritti della personalità •  
Riservatezza • Atti  
giudiziari civili • Non  
sussiste**

*Chi intende tutelare la propria riservatezza e non voglia far conoscere aspetti della propria vita privata dove trovare forme diverse di tutela del proprio diritto e non rivolgersi all'autorità giudiziaria, cioè ad un organo pubblico e ad una platea potenzialmente illimitata di persone.*

**C**on atto di citazione notificato in data 10 febbraio 1994, il sig. Falivene Severino deduceva che sino al 1992 aveva prestato la propria attività alle dipendenze della SAIG SUD e della SAIG PLAST in qualità di dirigente; a seguito del licenziamento, aveva proposto azione avanti il Pretore di Frosinone per impugnare il licenziamento e per il ri-

\* La sentenza in epigrafe ci riporta indietro di almeno un trentennio con una visione nullificante dei diritti della personalità e della crescente arca di loro tutela: la riservatezza sarebbe tutelata solo dalla divulgazione di « fatti gravi o particolarmente riprovevoli », si argomenta sulla base di una sentenza che riguardava la lesione dell'onore e della reputazione (Cass. 13 marzo 1985, n. 1968 si legge per esteso su *Arch. civ.*, 1985, 946 e tratta un caso di cronaca di un fatto di sangue).

Per un approccio più affidabile, oltre alla *landmark decision* Soraya Esfandiari c. Rusconi (Cass. 27 maggio 1975 n. 2129, in *Foro it.*, 1976, I, 2895), sarebbe stato sufficiente considerare Pret. Milano 26 marzo 1986 e Pret. Roma 15 luglio 1986 (in questa *Rivista*, 1986, 924) oltre a Trib. Roma 16 febbraio 1990 e Trib. Roma 15 maggio 1995 citate *infra*.

Ma ciò che lascia esterrefatti (a parte le poco decorose considerazioni del Tribunale sulla natura « stuzzicante » della vicenda « perché collegata alla sfera sessuale », le quali avrebbero offerto a Sigmund Freud interessanti spunti per un saggio sull'inconscio giudiziario), è l'affermazione secondo cui se l'attore « avesse davvero voluto tutelare la propria riservatezza, alla quale sembra tenere tanto nel presente procedimento, avrebbe dovuto trovare una diversa forma di tutela dei propri diritti e non rivolgersi all'autorità giudiziale » in quanto rivolgendosi « ad un organo pubblico » si è posto di fronte « ad una platea potenzialmente illimitata di persone che sarebbero venute a conoscenza del caso ».

Non potrebbe immaginarsi uno stravolgimento più completo del principio fondamentale sancito dall'art. 24 Cost. e un più chiaro invito a forme di autotutela *extra o praeter legem*.

Appare poi ripugnante ai principi basilari del vivere civile considerare il Tribunale come una « platea potenzialmente illimitata di persone » quasi che il processo fosse l'anticamera di qualche trasmissione televisiva di alto o basso ascolto.

Il Tribunale di Roma (16 febbraio 1990, in questa *Rivista*, 1990, 539) aveva con chiarezza affermato che: « Costituisce lesione al riserbo, all'onore e alla reputazione la rivelazione ad un vasto pubblico di vicende personali di ex coniugi esposte ai soli fini processuali in atti giudiziari », aggiungendo che: « Non meno incivile è rivelare ad un vasto pubblico di lettori accuse reciproche di ex coniugi contenute in atti giudiziari concepiti ed elaborati soltanto a fini processuali e non certo per essere portate a conoscenza di chiunque (ipotesi ben diversa dalla mera divulgazione di indiscrezioni e pettegolezzi) », seguendo una consolidata giurisprudenza (Trib. Milano 3 aprile 1967, in *Mon. trib.* 1967, 802), ove si mette in evidenza la « tragica situazione » in cui verrebbe altrimenti a trovar-

sarcimento dei danni conseguenti, tra i quali il danno biologico. La vertenza fu definita con transazione, nella quale fu riconosciuto espressamente un risarcimento anche per il danno biologico. Dopo circa sei mesi, diversi organi di stampa (i quotidiani *Il Tempo* del 15 ottobre 1993, *La Repubblica* del 16 ottobre 1992 e i periodici *Stop* del 30 ottobre 1993 e *Visto* del 28 ottobre 1993) riportarono la notizia della vicenda che aveva riguardato l'attore, dipingendolo come persona astuta ed abile; ritenendo che la divulgazione della notizia nei termini indicati provocasse una lesione al proprio diritto alla riservatezza, chiedeva che, riconosciuta la illiceità del comportamento degli organi di stampa sopra ricordati, dei rispettivi direttori responsabili e degli autori degli articoli, gli stessi fossero condannati al risarcimento dei danni sia biologico che morale, quantificato in lire 1.500.000.000; formulava quindi le conclusioni sopra trascritte.

Si costituivano i convenuti indicati in epigrafe, contestando la fondatezza della domanda e chiedendone il rigetto.

La causa passava in decisione alla udienza del 6 novembre 1995 sulle conclusioni delle parti come riportate in epigrafe.

**MOTIVI DELLA DECISIONE.** — La domanda è infondata e merita il rigetto. Per una migliore comprensione della portata delle richieste di parte attrice, si riportano, di seguito i titoli apparsi sugli organi di stampa riferibili ai convenuti, in relazione alla vicenda per cui è causa:

*Visto*: « Un'insolita causa tra azienda e dipendente dimostra che il licenziamento fa male anche sotto le lenzuola — È vero: chi non lavora non fa l'amore... » (con fotografia);

*Il Tempo*: « Allontanato dal lavoro ex dirigente Saig ottiene 225 milioni di risarcimento — Impotenza da licenziamento — La vertenza davanti al Pretore chiusa con una transazione »;

*La Repubblica*: « Impotenza da licenziamento risarcito con 225 milioni - Perde lavoro e virilità »;

*Stop*: « Diventato impotente dopo il licenziamento ottiene dall'azienda un ricco risarcimento e ritrova la virilità. Chi non lavora non fa l'amore ma guarisce con 225 milioni (con fotografia) ».

La transazione di, cui si tratta negli articoli pubblicati sui periodici sopra indicati, fu sottoscritta avanti il Pretore di Frosinone, in funzione di Giudice del Lavoro, in data 22 aprile 1993 (doc. n. 1 di parte attrice); la stessa prevedeva:

- « 1. La FAS s.p.a. revoca... il licenziamento...;
2. Il sig. Falivene Severino e la FAS concordano, ora per allora, la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro ...;
3. dal ... al ... la retribuzione ...

si l'attore per evitare che fatti privati divengano di pubblico dominio attraverso la pubblicazione, si badi, della sentenza». Ed ora, correttamente, lo stesso Tribunale ha esteso la tutela anche al c.d. diritto all'oblio (Trib. Roma 15 maggio 1995 in questa *Rivista*, 1996, 422).

È facile comprendere che se la decisione qui riportata non verrà prontamente — e sacrosantamente — riformata sul punto, ogni cittadino dovrebbe sentirsi in pericolo

quando si rivolge ad un Tribunale; i suoi atti (non le sentenze si badi) sarebbero, in spregio all'art. 76 disp. att. c.p.e., liberamente attingibili per notizie giudicate « stuzzicanti » dagli organi di stampa e giudiziari. Se si pensa, poi, che la sezione che ha emesso la sentenza è quella cui sono affidate tutte le controversie di *famiglia*, nelle quali abbondano aspetti « collegati alla sfera sessuale », vengono i capelli ritti in testa.

V.Z.Z.

7. a titolo di risarcimento per il danno biologico di cui al ricorso la FAS riconosce e si impegna quindi a corrispondere al sig. Falivene Severino la somma netta di lire 255.000.000...».

È pacifico, tra le parti, che nel danno biologico risarcito con la somma di lire 255.000.000 fossero anche compresi i disturbi alla sfera sessuale, dei quali si tratta negli articoli indicati: si deve quindi ritenere che la notizia non fosse inventata o falsificata nei suoi termini essenziali, ma che sia stata riportata in modo sostanzialmente esatto, sia pure con coloriture e commenti ironici del tipo «chi non lavora non fa l'amore» e così via.

La pretesa dell'attore si fonda sulla lesione del diritto all'immagine, in riferimento alle fotografie pubblicate senza il consenso dell'interessato, nonché del diritto alla riservatezza, intesi come esplicazioni dei diritti della personalità, tutelati a livello costituzionale. Nel bilanciamento tra il diritto di cronaca, riconosciuto agli organi di stampa e diritti della personalità, bene si sarebbe potuto, secondo le tesi dell'attore, divulgare la notizia che rivestirebbe un interesse di carattere generale, ma senza pubblicare il nome, il cognome financo la fotografia dell'attore. Alcuni quotidiani (come ad esempio *Il Mattino* di Napoli) pubblicarono, appunto, la notizia come precedente giurisprudenziale curioso o inconsueto, ma senza fornire indicazioni della parte interessata e rispettando, in tal modo, la privacy del Falivene.

In tema di diritto alla riservatezza, la Corte di Cassazione (Sez. 3<sup>a</sup> civ. 13 marzo 1985 n. 1968) ha ritenuto che «Il giornalista, il quale, esercitando il diritto di cronaca in ordine a fatti gravi o particolarmente riprovevoli, venga ad arrecare pregiudizio alla reputazione della persona ovvero al suo diritto alla riservatezza, non può essere chiamato a rispondere dei relativi danni, qualora gli avvenimenti riferiti, oltre a ricollegarsi ad un rilevante interesse della collettività alla informazione, come nel caso in cui abbiano notevolmente scosso l'opinione pubblica, siano obiettivamente veri, o comunque siano ritenuti tali in buona fede, per avere il giornalista medesimo diligentemente ottemperato al dovere di controllare le fonti di provenienza delle notizie, e qualora inoltre l'esposizione dei fatti, per quanto inevitabilmente influenzata dalla sensibilità personale, e dalla formazione culturale e ideologica dell'autore, ovvero presentante toni vivaci e di effetto, giustificabili alla stregua del momento in cui la vicenda crea emozioni e interesse nel grande pubblico, non si discosti da obiettivi canonici di chiarezza, restando scevra da sottintesi od apprezzamenti soggettivi di per sé denigratori od idonei a suggestionare il lettore».

Nel caso di specie, non si tratta, evidentemente, di divulgazione di fatti gravi o riprovevoli, ma di una vicenda insolita e sotto certi aspetti stuzzicante perché collegata alla sfera sessuale: si deve quindi ritenere che l'attribuzione di un fatto vero (come è pacificamente riconosciuto dalle parti) sia pure concernente aspetti riservati della vita privata, quale è la sfera sessuale, non può dar luogo, a maggior ragione, a lesione del diritto alla riservatezza, rispetto alla ipotesi di divulgazione di fatti gravi o particolarmente riprovevoli come nella ipotesi richiamata dalla sentenza sopra riportata.

D'altro canto si deve far riferimento anche alla esistenza, a favore dei convenuti, di un «diritto di satira», come forma di manifestazione del pensiero, inteso in questo caso come satira di costume, essendo la vicenda riferita a personaggio del tutto sconosciuto alla opinione pubblica, mentre la vicenda in sé rivestiva un indubbio interesse, come è dimostrato dalla pluralità di articoli apparsi sulla stampa quotidiana e periodica.

Si deve infine rilevare che, come è stato osservato dalla difesa dei convenuti, è stato lo stesso attore a rendere possibile la divulgazione della vicenda, proprio nel momento in cui decise di chiedere giudizialmente il risarcimento per la impotenza temporanea conseguente al licenziamento e quindi di fronte ad un organo pubblico e ad una platea potenzialmente illimitata di persone che sarebbero venute a conoscenza del caso; se egli avesse davvero voluto tutelare la propria riservatezza, alla quale sembra tenere tanto nel presente procedimento, avrebbe dovuto, si dice, trovare una diversa forma di tutela dei propri diritti e non rivolgersi all'autorità giudiziaria.

La domanda proposta da Falivene Severino deve essere pertanto rigettata.

Segue la condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali liquidate come in dispositivo.

**P.Q.M.** — Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in contraddittorio tra le parti, rigetta la domanda proposta da Falivene Severino.

Condanna Falivene Severino al pagamento delle spese processuali, liquidate (d'ufficio, in assenza di nota spese) in complessive lire 2.400.000, a favore di ciascuno dei convenuti costituiti, delle quali lire 1.500.000 per onorari, lire 750.000 per diritti e lire 150.000 per spese, oltre IVA e CPA.